
 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 1 di 13
--	--------------------------	--	-------------------



Eni SpA

enimed



000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088

**CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IDROCARBURI G.C1.AG
INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO OFFSHORE
IBLEO – CAMPI GAS ARGO E CASSIOPEA**


**NOTA TECNICA A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI CUI ALLA
PRESCRIZIONE N.2**

(DEC. DI ESCLUSIONE DALLA VIA N.55/18 E S.M.I.)

LOCALITÀ GELA (CL)

Febbraio 2024

Documento di proprietà Eni S.p.A. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge

 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 1 di 13
---	--------------------------	--	-------------------

ITALY






Cassiopea


Development Project

INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO OFFSHORE IBLEO CAMPI GAS ARGO E CASSIOPEA

NOTA TECNICA A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI CUI ALLA PRESCRIZIONE N.2


(DEC. DI ESCLUSIONE DALLA VIA N.55/18 E S.M.I.)

00	EX			PROGER	Enimed	Febbraio 2024
REV	OPD PHASE	REASON FOR ISSUE	PREPARED	VERIFIED	APPROVED	DATE
Contractor logo and business name			ANTONINO CUZZOLA  PAOLO PUCILLO 	DOMENICO MAZZONE  CESARE DI MICHELE 		

 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 2 di 13
---	--------------------------	--	-----------------------

CHANGE TRACKING/REVISION RECORD

Rev.	Date	Description of Revision
00	Febbraio 2024	Prima emissione

 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 3 di 13
---	--------------------------	--	-------------------

INDICE


1	RICHIESTA DI OTTEMPERANZA PARZIALE PER IL LOTTO 7	4
1.1	ATTIVITÀ DI BONIFICA E VALIDAZIONE IN CORSO (LOTTO 8)	4

Elenco delle Figure

	Figura 1 - Sovrapposizione layout di progetto e lotti di bonifica S111 e S112	5
	Figura 2 - Sovrapposizione tra l'area di progetto (in blu), i lotti di bonifica S111 e S112 (in verde) e le particelle catastali (in viola)	6

Allegati

- Allegato 1 - Determinazione Direttoriale di esclusione dalla procedura di VIA prot. n. 2018/0000055 del 07.02.2018
- Allegato 2 - Decreto approvazione "Progetto Operativo di Bonifica dei suoli" prot. n. 0000106 del 21/3/2017
- Allegato 3 - Decreto MATTM del 09/05/2019, del 3/03/2022 e del 12/10/2023 "Verifica di ottemperanza alla prescrizione N.2 del provvedimento n. 55 del 07.02.2018", con riferimento ai lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6
- Allegato 4 – Certificazione di avvenuta bonifica nel lotto 7 dell'area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela, rilasciata dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con prot. n. 726 del 16/01/2024
- Allegato 5 - Inquadramento dell'area oggetto di bonifica e sovrapposizione con le particelle catastali

 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 4 di 13
---	--------------------------	--	-------------------

1 Richiesta di ottemperanza parziale per il lotto 7

La presente Nota Tecnica è stata redatta con lo scopo di ottemperare parzialmente alle disposizioni di cui alla prescrizione N.2 riportata nel Decreto di esclusione dalla VIA n. 55 del 07 febbraio 2018 inerente gli Interventi di Ottimizzazione del “Progetto Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea” (di seguito Integrazioni).

La suddetta prescrizione prevede che:

“Prima dell'avvio delle attività di cantiere il Proponente dovrà dimostrare il completamento delle attività di bonifica finalizzate alla restituzione agli usi legittimi delle aree comprese nel SIN di Gela ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente documento e i relativi allegati costituiscono quindi la risposta a tale prescrizione, limitata al lotto°7 così come dettagliato di seguito.

Gli “interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo” approvati da codesto Ministero con la Determinazione Direttoriale di esclusione dalla procedura di VIA del 7/2/2018 prot. n.2018/0000055 (Allegato 1) prevedono la realizzazione di un impianto di trattamento gas a terra, in un’area all’interno del perimetro dell’esistente Raffineria di Gela (Figura 1).

In particolare, i terreni interessati dalla realizzazione dell’impianto risultano essere suddivisi in otto lotti, e coincidenti con l’area nuovi serbatoi S111 e S112, sulla quale sono attualmente in corso attività di bonifica come da Progetto operativo di bonifica dei suoli, approvato dal MATTM/Direzione Generale per la qualità della vita con decreto n. 106 del 21/03/2017 (Allegato 2).

Per quanto riguarda i lotti 1, 2, 3 e 4 è stata ottenuta la certificazione di avvenuta bonifica da parte del Libero Consorzio di Caltanissetta il 12/11/2018 (per i lotti 1,2 e 4) e il 16/01/2020 (per il lotto 3) e la relativa verifica di ottemperanza in data 09/05/2019 (per i lotti 1,2 e 4, Allegato 3) e in data 03/03/2022 (per il lotto 3, Allegato 3).

Relativamente ai lotti 5 e 6, è stata ottenuta la certificazione di avvenuta bonifica da parte del Libero Consorzio di Caltanissetta in data 06/12/2021 (prot. 62427) per il lotto 5 e in data 21/02/2023 (prot. 9048) per il lotto 6 e la relativa verifica di ottemperanza in data 12/10/2023 (Allegato 3).

Relativamente al lotto 7 oggetto della presente richiesta di ottemperanza, la bonifica risulta conclusa e validata da ARPA Sicilia in data 16/11/2023 (prot. 60130); il lotto ha inoltre ottenuto certificazione di avvenuta bonifica da parte del Libero Consorzio di Caltanissetta in 16/01/2024 con Prot. n. 726 del (Allegato 4), motivo per cui si richiede verifica di ottemperanza.


In allegato 5 si riportano le particelle catastali dei lotti oggetto di bonifica.

Si conferma che, una volta disponibile la Certificazione di avvenuta bonifica del rimanente 8, indicati nell’elaborato “Inquadramento particelle catastali” (Allegato 5), la stessa sarà trasmessa a codesto Ministero con successiva istanza ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a completamento della verifica di ottemperanza in argomento.

1.1 ATTIVITÀ DI BONIFICA E VALIDAZIONE IN CORSO (LOTTO 8)

Relativamente al lotto 8 ad oggi risultano concluse le attività di scavo e bonifica e in corso di svolgimento le attività di validazione e certificazione di avvenuta bonifica da parte di ARPA.

In relazione alle tempistiche di approvazione di avvenuta bonifica fino ad oggi applicate ai precedenti lotti, si stima la chiusura dell’iter ambientale per il lotto 8 indicativamente nel corso del 2024; mentre la messa in esercizio dell’impianto allo stato attuale delle conoscenze è prevista nel mese di maggio 2024.

 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 5 di 13
---	--------------------------	--	-------------------

Si procederà alla messa in esercizio dell'impianto in ragione del fatto che:

- Nel lotto 8 non è prevista l'installazione di nessuna struttura impiantistica, ma solo la realizzazione della recinzione perimetrale di impianto e la piantumazione di apposite specie arboree locali.
- Fino a certificazione di bonifica il lotto 8 non sarà considerato all'interno dell'areale di pertinenza dell'impianto di trattamento gas, ma opportunamente delimitato.
- Prima di effettuare qualsiasi tipo di attività (installazione di apposita recinzione e piantumazione di specie arboree locali) all'interno del lotto 8 si procederà ad ottenere apposita ottemperanza così come richiesto dalla prescrizione N.2.
- Una volta disponibili le certificazioni di avvenuta bonifica del rimanente lotto 8, le stesse saranno trasmesse a codesto Ministero con successive istanze ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a completamento della verifica di ottemperanza in argomento.




Figura 1 - Sovrapposizione layout di progetto e lotti di bonifica S111 e S112




 <p>Enimed</p>	<p>Data Febbraio 2024</p>	<p>Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088</p>	<p>Pagina 6 di 13</p>
--	-----------------------------------	--	---------------------------



Figura 2 - Sovrapposizione tra l'area di progetto (in blu), i lotti di bonifica S111 e S112 (in verde) e le particelle catastali (in viola)

 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 7 di 13
---	--------------------------	--	-------------------

ALLEGATI

 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 8 di 13
---	--------------------------	--	-------------------

ALLEGATO 1
Determinazione Direttoriale di esclusione
dalla procedura di VIA prot. n. 2018/0000055
del 07/02/2018



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Interventi di ottimizzazione del Progetto Offshore Ibleo – Campi gas Argo e Cassiopea
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	3520
<i>Proponente</i>	ENI S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2603 del 19 gennaio 2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 06/02/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 06/02/2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*” - Parte Seconda;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l’articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16.05.2017, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTO in particolare l’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., previgente comunque le ultime modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104/2017, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dalla Società ENI S.p.a. con nota prot. 3205 del 22 dicembre 2016, acquisita al prot. n. 0000054/DVA del 03 gennaio 2017, relativamente all’intervento “*Interventi di ottimizzazione del Progetto Offshore Ibleo – Campi gas Argo e Cassiopea*”;

VISTA la nota prot. n. 0000725/DVA del 13 gennaio 2017 con la quale, nel dare comunicazione della procedibilità dell’istanza, è stato dato avvio all’istruttoria tecnica trasmettendo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;

PRESO ATTO che progetto presentato rientra nelle tipologie elencate nell’Allegato II alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al punto 7: “*Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare*”, ed in particolare consiste in una valutazione di “*modifiche o estensioni di progetti*” che potrebbero produrre effetti significativi e negativi sull’ambiente e quindi comportare, ai sensi dell’art. 6 comma 7 lettera b) del medesimo D.Lgs, l’assoggettamento a VIA;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale D.M. n.149 del 27.05.2014 con cui è stata determinata “*... la compatibilità ambientale relativamente al progetto di coltivazione di gas metano "Offshore Ibleo - Campi Gas Argo e Cassiopea", come dettagliato nelle premesse, e l'autorizzazione integrata ambientale per la nuova piattaforma Prezioso K, ricompresa nel progetto, presentato dalla Società Eni S.p.A., con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 Roma, nell'ambito della conferenza concessione di coltivazione denominata "d3G.C.-AG", a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto [...omissis...]*”;

PRESO ATTO che

- la modifica progettuale più consistente, rispetto al progetto già oggetto del citato decreto di compatibilità ambientale D.M. n.149 del 27.05.2014, riguarda la rinuncia alla realizzazione della piattaforma Prezioso K ed il trasporto diretto (senza trattamento) a terra del gas proveniente dai giacimenti, con conseguente ricollocazione a terra di tutte le unità di impianto previste sulla piattaforma stessa ad eccezione di quelle necessarie al controllo dei pozzi, che verranno ubicate sull'esistente piattaforma Prezioso;
- tutte le attività *onshore* si svolgeranno all'interno della Raffineria di Gela, e dunque in un'area a vocazione industriale;
- le attività onshore prevedono attività di movimento terra per complessivi 26.450 m³ in banco di terreno da scavare, per il quale è stato depositato apposito Piano di utilizzo terre e rocce da scavo, in conformità alla vigente legislazione nazionale e locale;

PRESO ATTO che

- l'area di Progetto onshore ricade all'interno della Raffineria di Gela, in un'area definita "*Sito di Interesse Nazionale di Gela e Priolo*". L'ubicazione della centrale di trattamento gas è situata in un'area che è stata stralciata dal procedimento complessivo di bonifica e restituzione agli usi legittimi, seguendo quindi un proprio iter al fine di raggiungere concentrazioni residue di contaminazione dei suoli inferiori alle CSC. L'area sarà nella disponibilità di Eni ad ultimazione di tale procedimento. Le altre opere previste dal progetto all'interno del SIN sono le opere lineari di connessione, che saranno realizzate su aree già sottoposte a caratterizzazione in contraddittorio con ARPA;
- l'area di progetto onshore ricade all'interno della ZPS ITA050012 - "*Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela*" e dell'IBA 166- "*Biviere e piana di Gela*". In ottemperanza alla vigente legislazione nazionale e locale, è stato redatto apposito studio di Valutazione di Incidenza Ambientale.

ACQUISITO il parere n. 2603 espresso in data 19 gennaio 2018 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di "*Interventi di ottimizzazione del Progetto Offshore Ibleo – Campi gas Argo e Cassiopea*", costituito da 17 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere n. 2603 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato, tra l'altro, quanto segue:

- il complesso delle opere proposte sarà realizzato in area industriale e fortemente antropizzata, non andando ad alterare la conservazione e la fruizione della ZPS e dell'IBA, le cui estensioni sono significativamente maggiori dell'area di progetto. Dall'analisi dei formulari standard Natura 2000, l'area di progetto non risulta interessata dalla presenza di habitat prioritari, né da specie floristiche e faunistiche di pregio;
- gli interventi previsti ricadono all'interno del SIN di Gela e pertanto non è applicabile l'art. 24 del DPR 120/2017; la gestione dei materiali deve di conseguenza avvenire ai sensi degli artt. 25 e 26 del DPR 120/2017;
- relativamente alle componenti Flora, fauna ed ecosistemi in ambiente marino, ed Ambiente idrico marino, le modifiche proposte non determinano impatti ambientali negativi e significativi, ma promuovono al contrario una riduzione delle interferenze precedentemente valutate;

- relativamente alle componenti Atmosfera, Acque terrestri superficiali e sotterranee e Rumore le modifiche proposte non determinano impatti ambientali negativi e significativi.
- che le modifiche proposte non determinano nel loro complesso effetti ambientali negativi e significativi su nessuna delle componenti ambientali indagate consentendo di escludere le medesime dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ferma restando l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel DEC VIA 149/2014 non attinenti alla piattaforma offshore denominata Prezioso K e delle ulteriori prescrizioni indicate nel presente parere.

PRESO ATTO che:

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;
- l'articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che *“le disposizioni di cui all'art. 17”* si applicano anche ai provvedimenti di assoggettabilità a VIA adottati secondo la normativa previgente;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione *“condizioni ambientali”* ha sostituito il termine *“prescrizioni”*;

RITENUTO sulla base di quanto fin qui esposto, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per i lavori relativi alla realizzazione degli *“Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea”*, presentato dalla Società ENI S.p.a.subordinata al rispetto delle Condizioni ambientali di cui al seguente art. 1, nonché a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute del DEC VIA 149/2014, ad eccezione di quelle relative alla Piattaforma Prezioso K..

Art. 1
(Condizioni ambientali)
Sez. A

- 1) Prima della generazione delle terre e rocce da scavo ed il riutilizzo secondo progetto, per tutte le fasi che comportando movimenti di materiale da scavo, il proponente dovrà presentare la documentazione agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 120/2017.

Ambito di applicazione: Campionamento e analisi

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva ;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Sicilia;

- 2) Prima dell'avvio delle attività di cantiere il Proponente dovrà dimostrare il completamento delle attività di bonifica finalizzate alla restituzione agli usi legittimi delle aree comprese nel SIN di Gela ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii..

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di Progettazione esecutiva;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - ARPA Sicilia;

- 3) nell'ambito del riutilizzo delle terre e rocce da scavo come definito nel PUT, occorrerà effettuare le procedure di scavo e accantonamento del materiale scavato in modo da tale da preservare lo strato superficiale di terreno vegetale, al fine del suo riutilizzo per le opere di ripristino vegetazionale previste dal progetto.

Ambito di applicazione: Aspetti Gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA - allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Sicilia;

- 4) al termine dei lavori dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) (Art. 12 del D.M. 161/2012), in conformità al Piano di Utilizzo.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – esecuzione dei lavori;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Art. 2

(Verifiche di Ottemperanza)

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica delle prescrizioni avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nella sez. A) dell'articolo 1 del presente provvedimento.

I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

(Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento, corredato del parere 2603 del 19 gennaio 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla

società ENI S.p.a., alla Regione Siciliana, al Libero consorzio comunale di Caltanissetta, al Libero consorzio comunale di Agrigento ai Comuni di Gela e di Agrigento, Alle Capitanerie di Gela e di Porto Empedocle, al Ministero dello Sviluppo Economico.


Sarà cura della Regione Siciliana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento stesso sul sito web <http://www.va.minambiente.it>.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 9 di 13
---	--------------------------	--	-------------------

ALLEGATO 2
**Decreto approvazione “Progetto Operativo
di Bonifica dei suoli” prot. n. 0000106 del
21/3/2017**



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulle procedure di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che, all’articolo 1, comma 4, individua, tra gli altri, il sito di “Gela e Priolo” come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Gela e Priolo”;
- Visto il “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112”, trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8192/QdV/DI del 10 aprile 2008;
- Visto il parere dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici sul “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112”, trasmesso con nota dell’8 luglio 2008 con protocollo n. 23897, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16183/QdV/DI del 9 luglio 2008;
- Viste le integrazioni al “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112” trasmesse con nota della Raffineria di Gela SpA del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 24188/QdV/DI del 27 ottobre 2008;
- Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Gela n. 437 del 17 luglio 2009 con la quale si ordina alla Raffineria di Gela SpA di intervenire urgentemente sull’attuale Parco Serbatoi della Raffineria, atteso che sussistono motivi a tutela della salute pubblica per l’esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza, bonifica e miglioramento ambientale dell’area di proprietà della Raffineria di Gela SpA ricompresa nel Sito di Interesse Nazionale di bonifica di “Gela e Priolo”;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 23 luglio 2009, approvata con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8430/QdV/DI/B del 29 luglio 2009, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112”, trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, così come integrato dalla documentazione trasmessa della Raffineria di Gela SpA con nota del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T;

- Vista la nota del 24 settembre 2009 con protocollo n. 19518/QdV/DI con la quale la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiede alla Raffineria di Gela SpA di trasmettere le integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi decisoria del 23 luglio 2009 in merito all’analisi di rischio;
- Viste le integrazioni al “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112” relative all’analisi di rischio e trasmesse dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20093/QdV/DI del 2 ottobre 2009;
- Vista la nota del 13 ottobre 2009 con protocollo n. 20771/QdV/DI con la quale la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prendendo atto delle precisazioni formulate dalla Raffineria di Gela SpA con la citata nota del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T, precisa che, qualora nel corso delle attività di bonifica non fosse possibile raggiungere gli obiettivi (concentrazioni soglia di contaminazione - CSC) previsti dal progetto di bonifica, la Raffineria di Gela SpA dovrà trasmettere un’idonea variante del progetto suddetto, in quanto saranno sostanzialmente mutati gli obiettivi di bonifica da concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) a concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- Vista la validazione delle attività di caratterizzazione condotte dalla Raffineria di Gela SpA nell’Area nuovi serbatoi S-111 e S-112 trasmessa dall’Agenzia Regione per la Protezione dell’Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento di Caltanissetta con nota del 10 novembre 2009 con protocollo n. 2580, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23238/QdV/DI del 12 novembre 2009;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8812 del 15 febbraio 2010 che ha autorizzato in via provvisoria con prescrizioni l’avvio dei lavori previsti nel “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112”, trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, così come integrato dalla documentazione trasmessa della Raffineria di Gela SpA con nota del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T e con nota del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T;
- Vista la nota dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti del 25 giugno 2014 con protocollo n. 18738, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, relativa alla tipologia degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Vista la nota della Regione Siciliana del 23 gennaio 2017 con protocollo n. 4651, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1246/STA del 23 gennaio 2017, nella quale si afferma che le opere relative al “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112” non sono da assoggettare a valutazione ambientale;
- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 6 febbraio 2017 con protocollo n. 41145, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3489/STA del 16 febbraio 2017;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112”, trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, così come integrato dalla documentazione trasmessa con le note del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T e del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. nel caso in cui nel corso delle attività di bonifica non fosse possibile raggiungere gli obiettivi (concentrazioni soglia di contaminazione - CSC) previsti dal progetto di bonifica, la Raffineria di Gela SpA dovrà trasmettere un'ideale variante del progetto suddetto, in quanto saranno sostanzialmente mutati gli obiettivi di bonifica da concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) a concentrazioni soglia di rischio (CSR);
 - b. la realizzazione dei due nuovi serbatoi non deve costituire impedimento alla bonifica dell'area né cagionare rischi sanitari e/o ambientali.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel progetto di bonifica di cui al comma 1, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
3. Resta salvo l'obbligo della Raffineria di Gela SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame di dette Amministrazioni nell'istruttoria del procedimento di approvazione del progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
4. La corretta esecuzione e il completamento del progetto di cui al comma 1 sono attestati dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Gli elaborati relativi al progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 23 luglio 2009.

ART. 2


1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Raffineria di Gela SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/materiali da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1 tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Raffineria di Gela SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, qualora non sia già stata prestata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8812 del 15 febbraio 2010, dovrà essere presentata una fideiussione a cura della Raffineria di Gela SpA a favore della

Regione Siciliana, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto, pari a 31.080.000,00 euro (trentuno milioni e ottantamila euro).
Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci

 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 10 di 13
--	--------------------------	--	--------------------

ALLEGATO 3
Decreto MATTM del 09/05/2019 e del
3/03/2022 “Verifica di ottemperanza alla
prescrizione N.2 del provvedimento n. 55 del
07.02.2018”, con riferimento ai lotti n. 1, 2,
3,4, 5 e 6



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

DIME	9/5/19		
PROT.	709		
UNITA'	A	II	
SIME			✓
OPME			
PROG/ME			
RLBO			
LEGALI			
GEOES/ME			
HUB-SUD/A			
CONME			
PRACR			
SIMCR			
APR/UP-A5			
SOSTENIBILITA'			
RIT			
COPI			✓

RO4RL01

ENI Distretto Meridionale
ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com

ENI S.p.A.
eni_rapportipa@pec.eni.com

e p.c.

Regione Siciliana
dip.territorioambiente@pec.regione.sicilia.it

ARPA Sicilia
Struttura Territoriale di Siracusa
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Oggetto: **[ID_VIP: 4633] Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 2 del provvedimento n. 55 del 07.02.2018, relativo ad "Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo – Campi Argo e Cassiopea". Comunicazione in merito agli esiti della verifica.**

La condizione ambientale del n. 2 del provvedimento di esclusione dalla VIA n. 55 07.02.2018 prevede:

"Prima dell'avvio delle attività di cantiere il Proponente dovrà dimostrare il completamento delle attività di bonifica finalizzate alla restituzione agli usi legittimi delle aree comprese nel SIN di Gela ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii..".

Il provvedimento di esclusione individua nel Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e nell'ARPA Sicilia i soggetti deputati alla verifica di ottemperanza alla detta condizione ambientale.

Con nota prot. 1695 del 29.04.2019, acquisita al protocollo 11050/DVA del 02.05.2019, la Società ha trasmesso istanza di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del provvedimento di esclusione di cui in oggetto, a cui è stata contestualmente allegata copia del provvedimento della provincia di Caltanissetta n. 14334 del 12.11.2018 nel quale si certifica, ai sensi dell'art. 248, comma 13 del D.L.gs. 152/2006, l'avvenuta bonifica nei lotti 1-2 e 4 dell'Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela S.p.A., prendendo atto, nelle premesse, di avere acquisito le relazioni di validazione delle attività e dei dati analitici relativi al collaudo dei Lotti 1, 2 e 4 da parte di ARPA Sicilia.

ID Utente: 3826

ID Documento: DVA-D2-II-3826_2019-0155

Data stesura: 03/05/2019

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 08/05/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 08/05/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 09/05/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Stante quanto sopra rappresentato la scrivente comunica l'avvenuta ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del provvedimento di esclusione dalla VIA n. 55 07.02.2018, limitatamente ai lotti 1-2 e 4 dell'Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulle procedure di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che, all'articolo 1, comma 4, individua, tra gli altri, il sito di "Gela e Priolo" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Gela e Priolo";
- Visto il "Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112", trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8192/QdV/DI del 10 aprile 2008;
- Visto il parere dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici sul "Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112", trasmesso con nota dell'8 luglio 2008 con protocollo n. 23897, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16183/QdV/DI del 9 luglio 2008;
- Viste le integrazioni al "Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112" trasmesse con nota della Raffineria di Gela SpA del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 24188/QdV/DI del 27 ottobre 2008;
- Vista l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Gela n. 437 del 17 luglio 2009 con la quale si ordina alla Raffineria di Gela SpA di intervenire urgentemente sull'attuale Parco Serbatoi della Raffineria, atteso che sussistono motivi a tutela della salute pubblica per l'esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza, bonifica e miglioramento ambientale dell'area di proprietà della Raffineria di Gela SpA ricompresa nel Sito di Interesse Nazionale di bonifica di "Gela e Priolo";
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 23 luglio 2009, approvata con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8430/QdV/DI/B del 29 luglio 2009, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112", trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, così come integrato dalla documentazione trasmessa della Raffineria di Gela SpA con nota del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T;

- Vista la nota del 24 settembre 2009 con protocollo n. 19518/QdV/DI con la quale la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiede alla Raffineria di Gela SpA di trasmettere le integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi decisoria del 23 luglio 2009 in merito all'analisi di rischio;
- Viste le integrazioni al "Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112" relative all'analisi di rischio e trasmesse dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20093/QdV/DI del 2 ottobre 2009;
- Vista la nota del 13 ottobre 2009 con protocollo n. 20771/QdV/DI con la quale la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prendendo atto delle precisazioni formulate dalla Raffineria di Gela SpA con la citata nota del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T, precisa che, qualora nel corso delle attività di bonifica non fosse possibile raggiungere gli obiettivi (concentrazioni soglia di contaminazione - CSC) previsti dal progetto di bonifica, la Raffineria di Gela SpA dovrà trasmettere un'ideale variante del progetto suddetto, in quanto saranno sostanzialmente mutati gli obiettivi di bonifica da concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) a concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- Vista la validazione delle attività di caratterizzazione condotte dalla Raffineria di Gela SpA nell'Area nuovi serbatoi S-111 e S-112 trasmessa dall'Agenzia Regione per la Protezione dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento di Caltanissetta con nota del 10 novembre 2009 con protocollo n. 2580, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23238/QdV/DI del 12 novembre 2009;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8812 del 15 febbraio 2010 che ha autorizzato in via provvisoria con prescrizioni l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112", trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, così come integrato dalla documentazione trasmessa della Raffineria di Gela SpA con nota del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T e con nota del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T;
- Vista la nota dell'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti del 25 giugno 2014 con protocollo n. 18738, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, relativa alla tipologia degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Vista la nota della Regione Siciliana del 23 gennaio 2017 con protocollo n. 4651, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1246/STA del 23 gennaio 2017, nella quale si afferma che le opere relative al "Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112" non sono da assoggettare a valutazione ambientale;
- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 6 febbraio 2017 con protocollo n. 41145, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3489/STA del 16 febbraio 2017;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto operativo di bonifica dei suoli ai sensi del D. Lgs. 152/06. Area nuovi serbatoi S-111 e S-112”, trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota del 4 aprile 2008 con protocollo n. 53/T, così come integrato dalla documentazione trasmessa con le note del 22 ottobre 2008 con protocollo n. 211/T e del 2 ottobre 2009 con protocollo n. 881/T, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. nel caso in cui nel corso delle attività di bonifica non fosse possibile raggiungere gli obiettivi (concentrazioni soglia di contaminazione - CSC) previsti dal progetto di bonifica, la Raffineria di Gela SpA dovrà trasmettere un'ideale variante del progetto suddetto, in quanto saranno sostanzialmente mutati gli obiettivi di bonifica da concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) a concentrazioni soglia di rischio (CSR);
 - b. la realizzazione dei due nuovi serbatoi non deve costituire impedimento alla bonifica dell'area né cagionare rischi sanitari e/o ambientali.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel progetto di bonifica di cui al comma 1, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
3. Resta salvo l'obbligo della Raffineria di Gela SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame di dette Amministrazioni nell'istruttoria del procedimento di approvazione del progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
4. La corretta esecuzione e il completamento del progetto di cui al comma 1 sono attestati dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Gli elaborati relativi al progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 23 luglio 2009.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Raffineria di Gela SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/materiali da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1 tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Raffineria di Gela SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, qualora non sia già stata prestata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8812 del 15 febbraio 2010, dovrà essere presentata una fideiussione a cura della Raffineria di Gela SpA a favore della

Regione Siciliana, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto, pari a 31.080.000,00 euro (trentuno milioni e ottantamila euro).
Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci
CHECCUCCI GAIA
MINISTERO DELL'AMBIENTE/97047140583
DIRETTORE GENERALE
21.03.2017 12:25:10 CET

D'APRILE LAURA
MINISTERO DELL'AMBIENTE/970
15.03.2017 08:49:39 CET



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856

Prot. n. 14334 del _____ Sett. 5° Territorio e Ambiente Allegati n. _____

Risposta alla nota del _____ N. _____

Oggetto: Certificazione ai sensi dell'art. 248, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. degli interventi previsti dal Progetto operativo di bonifica nei lotti 1-2 e 4 dell'Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela S.p.A. il cui avvio dei lavori è stato autorizzato in via provvisoria ai sensi del' art. 252, comma 8, del D.Lgs. 152/06 con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 8812 del 15.02.2010.

Caltanissetta , 12/11/2018

Alla Raffineria di Gela SpA
Contrada Piana del Signore
GELA
raffineriadigela@pec.eni.com

e p.c.: Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle acque
Via C. Colombo , 44
00147 ROMA
dgsta@pec.minambiente.it

All' Assessorato Regionale Energia
Viale Campania 36
90141 PALERMO
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Al Comune di Gela
Via Palazzo di Città
93012 GELA
comune.gela@pec.comune.gela.cl.it

Alla Struttura Territoriale di Caltanissetta di Arpa Sicilia
Viale della Regione 64
93100 CALTANISSETTA
arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it

Alla Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia
Via E. Bufardeci 22
96100 SIRACUSA
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

Premesso che:

- il "Progetto operativo di Bonifica dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Area nuovi serbatoi S111 e S112" trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota n.53/T del 04.04.2008, integrato successivamente con nota n. 211/T del 22.10.2008 è stato dichiarato approvabile nella Conferenza dei Servizi decisoria del 23.07.2009, approvata con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8430/QdV/DI/B del 29.07.2009;
- il Sindaco di Gela con ordinanza n. 437 del 17.07.2009 ha ordinato alla Raffineria di Gela SpA di intervenire con urgenza sull' attuale Parco Serbatoi della raffineria, attesa la sussistenza di motivi a tutela della salute pubblica per l'esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza, bonifica e miglioramento ambientale dell' area di proprietà della Raffineria di Gela SpA ricompresa nel SIN di "Gela e Priolo";
- con nota n. 19518 QdV/DI del 24.09.2009 la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto alla Raffineria di Gela SpA di trasmettere le integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 23.07.2009 in merito all' analisi di rischio;
- con nota n. 881 del/T del 02.10.2009 la Raffineria di Gela SpA ha trasmesso le integrazioni al "Progetto operativo di Bonifica dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Area nuovi serbatoi S111 e S112" relative all' analisi di rischio;
- con nota n. 20771 QdV/DI del 13.10.2009 la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha preso atto delle precisazioni contenute nella suddetta nota RA.GE. n. 881 del/T del 02.10.2009 e ha precisato che, qualora nel corso delle attività di bonifica non fosse possibile raggiungere gli obiettivi (Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC) previsti dal progetto di bonifica, la Raffineria di Gela SpA doveva trasmettere un' idonea variante del progetto di bonifica, in quanto sarebbero sostanzialmente mutati gli obiettivi di bonifica da CSC a Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR);
- l'avvio dei lavori del suddetto progetto è stato autorizzato con prescrizioni, in via provvisoria, con Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8812 del 15.02.2010;
- con nota n. 4651 del 23.01.2017 la Regione Siciliana ha comunicato che le opere relative al "Progetto operativo di Bonifica dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Area nuovi serbatoi S111 e S112" non erano da assoggettare a valutazione ambientale;
- con Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 106/STA del 21.03.2017 è stato approvato il "Progetto operativo di Bonifica dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Area nuovi serbatoi S111 e S112" trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota n.53/T del 04.04.2008, così come integrato con note n. 211/T del 22.10.2008 e n. 881/T del 02.10.2009;
- con nota n.762/T del 11.09.2013 Raffineria di Gela SpA ha comunicato l' avvio delle attività di bonifica, effettivamente iniziate in data 23.10.2013;
- con nota n. 457/T del 25.08.2015 Raffineria di Gela SpA ha trasmesso la relazione di collaudo del lotto 2;
- con note nn. 54896 del 21.09.2015 e 63222 del 29.10.2015 la Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia ha trasmesso la validazione delle attività e dei dati analitici relativi al collaudo degli interventi di bonifica del lotto 2;
- con nota n. 75/T del 17.02.2016 Raffineria di Gela SpA ha trasmesso la relazione di collaudo del lotto 1;
- con note n. 34207 del 26.05.2016 e n. 58574 del 15.09.2016 la Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia ha trasmesso la validazione delle attività e dei dati analitici relativi al collaudo degli interventi di bonifica del lotto 1;
- con nota n. 596/T del 20.10.2017 Raffineria di Gela SpA ha trasmesso la relazione di collaudo del lotto 4;

- con nota n. 13859 del 16.03.2018 la Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia ha trasmesso la validazione delle attività e dei dati analitici relativi al collaudo degli interventi di bonifica del lotto 4;
- con nota n. 596/T del 20.10.2017 Raffineria di Gela SpA ha comunicato l' esecuzione e l' ultimazione delle attività di bonifica nell' Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 così come previsto nel "Progetto operativo di Bonifica dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Area nuovi serbatoi S111 e S112";
- con nota n. 25118 del 21.05.2018 la Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia ha trasmesso la Relazione Tecnica sul "Progetto operativo di Bonifica dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Area nuovi serbatoi S111 e S112", predisposta ai sensi dell' art. 248 – comma 2 – del D-Lgs. 152/06 ed attestante il completamento degli interventi di bonifica nei lotti 1-2 e 4 nonché la conformità degli stessi al citato Progetto;
- con nota n. 273/T del 01.06.2018 Raffineria di Gela SpA ha chiesto a questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell' art. 248 – comma 2 – del D.Lgs. 152/06;
- con nota n. 7920 del 19.06.2018 questo Ente ha richiesto al Comune di Gela di comunicare la destinazione urbanistica del sito in oggetto, unitamente ai relativi dati catastali;
- con nota n. 9339 del 23.07.2018 questo Ente ha reiterato la richiesta avanzata con nota n. 7920 del 19.06.2018;
- con nota n. 105930 del 09.10.2018 il Comune di Gela – Settore Territorio, Servizio Urbanistica ha fatto richiesta a questo Ente ed al Settore Ambiente e Bonifiche dello stesso Comune di trasmettere "lo stralcio catastale e le visure della zona con evidenziate le particelle interessate" ai fini del rilascio di certificazione di destinazione urbanistica;
- con nota n. 12827 del 11.10.2018 questo Ente ha fatto richiesta a Raffineria di Gela SpA di fornire quanto richiesto dal Settore Territorio del Comune di Gela con la suddetta nota n. 105930 del 09.10.2018;
- con nota RAGE/AD/536/T del 17.10.2018 la Raffineria di Gela SpA ha trasmesso la documentazione richiesta a questo Ente ed ai settori competenti del Comune di Gela;
- con nota n. 116780 del 06.11.2018 il Comune di Gela – Settore Territorio ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica dell' area oggetto di bonifica.

Considerato che:

- l' area oggetto degli interventi di bonifica, estesa circa 7 ha, è ubicata all' interno del sito multisocietario di Gela nell' area omogenea U;
- tale area, secondo quanto attestato dal Comune di Gela – Settore Territorio – con n. prot. 116780 del 06.11.2018, è censita in catasto come segue:
 - a) Foglio di mappa n. 193 – Part. 549 (Lotti 1 e 2)
 - b) Foglio di mappa n. 193 – Part. 535 (porzione Lotto 4)
 - c) Foglio di mappa n. 216 – Part. 261 (restante porzione Lotto 4)
 che per effetto del Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 169 del 12.10.2017 ricade in Zona D6 – Area A.S.I (Area per le attività produttive);
- l' obiettivo a base del Progetto Operativo di Bonifica era il raggiungimento, nei terreni insaturi delle pareti e del fondo dello scavo, delle conformità alla CSC prevista alla colonna B della Tabella 1 dell' All.5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 per il parametro Arsenico (50 mg/Kg), THC <12 (250 mg/Kg) e THC >12 (750 mg/Kg) in quanto, alla luce degli esiti delle attività di caratterizzazione eseguite in diverse fasi tra il 2001 ed il 2006, erano stati accertati superamenti della CSC dei suddetti parametri;
- il Progetto Operativo di Bonifica prevedeva quale tecnologia di bonifica la rimozione mediante escavazione ed il loro invio ad idonei impianti di trattamento/recupero/smaltimento:
 1. dei terreni insaturi con i superamenti di CSC
 2. degli strati di carbone (pet coke) rinvenuti in fase di caratterizzazione nel sottosuolo
 3. dei terreni insaturi frammisti al carbone;

- La possibilità di verificare la conformità degli interventi di scavo/bonifica completati mediante collaudo (e successiva certificazione) per singolo lotto;
- La prima fase delle attività di bonifica prevedeva lo scavo dell' area corrispondente al serbatoio S111, a sua volta suddiviso in n.4 lotti differenti e tali attività sono iniziate il 23.10.2013 nei lotti 1 e 2, corrispondenti al settore Ovest del nuovo Serbatoio S111.

Preso atto che:

- che con note n. 54896 del 21.09.2015 e n. 63222 del 29.10.2015 la Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia ha trasmesso le relazioni di validazione delle attività e dei dati analitici relativi al collaudo degli interventi di bonifica del Lotto 2 (area estesa circa 95x85 m), durati da ottobre 2013 ad agosto 2015. In particolare sono stati validati al 1° livello di screening i parametri THC<12 e THC>12 in quanto i valori di concentrazione ottenuti dai laboratori RA.GE. ed Arpa sono risultati inferiori al limite di rilevabilità strumentale o comunque di molto inferiori alle relative CSC previste per i siti ad uso commerciale/industriale. Per il parametro As il confronto dei dati ottenuti da Arpa e da RA.GE. ha evidenziato un discreto grado di accordo. Tuttavia sono stati riscontrati soltanto da RA.GE. superamenti delle CSC nei seguenti campioni prelevati in contraddittorio:

- 1) campione FS_S111_L2_8 (campione di suolo) – 61,3 mg/kg (a fronte di 46,3 mg/Kg accertato da Arpa - CSC pari a 50 mg/Kg “Col.B”);
- 2) campione PS_S111_L2_8bis (campione di suolo) – 56,6 mg/kg (a fronte di 38,9 mg/Kg accertato da Arpa - CSC pari a 50 mg/Kg “Col.B”).

Successivamente alla validazione operata da Arpa Sicilia l'area di bonifica del Lotto 2 è stata reinterrata con 7607 mc di terreni conformi provenienti dai cumuli creati a seguito dello scavo dei lotti 1 e 2 e stoccati nel deposito temporaneo in Isola 21, previa apposizione di teli in HDPE nella parete Ovest allargata sino ai limiti dell' area di bonifica;

- che con note n. 34207 del 26.05.2016 e n. 58574 del 15.09.2016 la Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia ha trasmesso la relazione di validazione delle attività e dei dati analitici relativi al collaudo degli interventi di bonifica del Lotto 1 (area estesa circa 110x85 m). In particolare sono stati validati al 1° livello di screening tutti i parametri organici ed inorganici, in quanto i valori di concentrazione ottenuti dai laboratori RA.GE. ed Arpa sono risultati inferiori al limite di rilevabilità strumentale (parametri THC<12 e THC>12) o comunque di molto inferiori alla metà delle CSC previste per i siti ad uso commerciale/industriale (parametro Arsenico);
- che con nota n. 13859 del 16.03.2018 la Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia ha trasmesso la relazione di validazione delle attività e dei dati analitici relativi al collaudo degli interventi di bonifica del Lotto 4 (area estesa circa 108x94 m). In particolare sono stati validati al 1° livello di screening tutti i parametri organici ed inorganici, in quanto i valori di concentrazione ottenuti dai laboratori RA.GE. ed Arpa sono risultati inferiori al limite di rilevabilità strumentale (parametri THC<12 e THC>12) o comunque di molto inferiori alla metà delle CSC previste per i siti ad uso commerciale/industriale (parametro Arsenico).
- con la Relazione tecnica delle attività di bonifica eseguite nell' area, trasmessa con nota n. 25118 del 21.05.2018, la Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia ha attestato il raggiungimento degli obiettivi di bonifica ed il completamento degli interventi previsti nel “Progetto operativo di Bonifica dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Area nuovi serbatoi S111 e S112” per i lotti 1-2 e 4, presentato dalla Raffineria di Gela SpA, nonché la conformità di tali interventi allo stesso progetto;
- con la suddetta Relazione tecnica delle attività di bonifica eseguite nell' area la Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia ha relazionato altresì sulle attività di gestione dei materiali prodotti nel corso delle attività di bonifica dei lotti 1- 2 e 4, stoccati in cumuli nel deposito in Isola 21. In particolare :

[Handwritten signature]

1) il collaudo eseguito su n. 40 cumuli di terreno presunto conforme (sulla base delle risultanze analitiche delle attività di caratterizzazione), per un quantitativo complessivo pari a 28.467 mc in banco e a 34.160 mc sciolti, ha confermato la conformità alle CSC dei parametri previsti nel POB. Per esigenze di spazio in Isola 21 n.3 cumuli (CPP_02_S111, CPP_04_S111 e CPP_07_S111) sono stati gestiti come rifiuti ed inviati a trattamento. Dei rimanenti, n. 21 cumuli sono stati riutilizzati per il reinterro degli scavi già collaudati dei lotti 1 e 2, mentre n. 16 cumuli erano stoccati in Isola 21 per il reinterro del lotto 4;

2) il collaudo eseguito su n. 38 cumuli di terreno presunto contaminato (per superamenti delle CSC di As e/o THC>12 o per la presenza di zolfo e/o carbone), per un quantitativo complessivo pari a 28.467 mc in banco ed a 29.006 mc sciolti, ha accertato la conformità di n. 3 cumuli (CPC_21_S111, CPC_22_S111 e CPP_24_S111) e pertanto riutilizzati per il reinterro degli scavi già collaudati dei lotti 1 e 2. I restanti n. 35 cumuli sono stati gestiti come rifiuti (CER 191302) ed inviati a trattamento o smaltimento;

3) n. 6 cumuli di asfalto per un quantitativo complessivo di 1.711 mc in banco e di 2.567 mc sciolti, sono stati gestiti come rifiuti (CER 170302) ed inviati a smaltimento;

4) n. 6 cumuli di materiale da demolizione per un quantitativo complessivo pari a 1869 mc in banco ed a 2803 mc sciolti, sono stati gestiti come rifiuti (CER 170904) ed inviati a trattamento o smaltimento;

- con Verbale di ispezione del 18.04.2018, i tecnici dell' unità operativa AERCA della S.T. di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta hanno effettuato un sopralluogo presso gli uffici della Raffineria di Gela SpA per prendere visione ed acquisire ulteriore documentazione relativa alla gestione dei materiali di scavo aggiornata a quella data, nonché per effettuare una verifica a campione sui formulari e sui registri di carico e scarico, accertando l'avvenuto conferimento ed i dati previsti dalla legge;

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli atti d'ufficio,

si certifica, ai sensi dell' art. 248 – comma 13 – del D.Lgs. 152/06, l'avvenuta bonifica nei lotti 1- 2 e 4 dell' Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela S.p.A.

Il FUNZIONARIO P.O.
(Dott. Ing. Giuseppe Iacono)

Il DIRIGENTE
(Dott. Eugenio M. Alessi)

Santangelo Maria Rosaria

Da: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Inviato: giovedì 9 maggio 2019 11:53
A: ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com; eni_rapportipa@pec.eni.com
Cc: arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it; amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it; dip.territorioambiente@pec.regione.sicilia.it
Oggetto: Protocollo nr: 11689 - del 09/05/2019 - DVA - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali [ID_VIP: 4633] Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 2 del provvedimento n. 55 del 07.02.2018, relativo ad "Interventi di ottimizzaz
Allegati: 7486-REG-1557394480452-DVA-D2-II-3826_2019-0155.pdf; DVA.REGISTRO UFFICIALE.2019.0011689.pdf; ALL_2
_Decreto_Approvazione_Progetto_operativo_Bonifica.pdf; ALL_3
_Certificazione_Avvenuta_Bonifica_Libero_Consorzio_Comunale_di_Caltanissetta.pdf; Segnatura.xml

Invio di documento protocollato

Protocollato da:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DVA - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Registro: REGISTRO UFFICIALE

Modalità : U

Progressivo : 11689

Data protocollo: 09/05/2019

Oggetto: [ID_VIP: 4633] Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 2 del provvedimento n. 55 del 07.02.2018, relativo ad "Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo - Campi Argo e Cassiopea". Comunicazione in merito agli esiti della verifica.

Allegati: 5



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

IL DIRETTORE GENERALE

e p.c.

ENI Distretto Meridionale
ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com

ENI S.p.A.
eni_rapportipa@pec.eni.com

Regione Siciliana
dip.territorioambiente@pec.regione.sicilia.it

ARPA Sicilia
Struttura Territoriale di Siracusa
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

Provincia di Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Oggetto: **[ID_VIP: 4633] Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 2 del provvedimento n. 55 del 07.02.2018, relativo ad “Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo – Campi Argo e Cassiopea”. Comunicazione in merito agli esiti della verifica.**

La condizione ambientale del n. 2 del provvedimento di esclusione dalla VIA n. 55 07.02.2018 prevede:

“Prima dell’avvio delle attività di cantiere il Proponente dovrà dimostrare il completamento delle attività di bonifica finalizzate alla restituzione agli usi legittimi delle aree comprese nel SIN di Gela ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii..”.

Il provvedimento di esclusione individua nel Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e nell’ARPA Sicilia i soggetti deputati alla verifica di ottemperanza alla detta condizione ambientale.

Si premette che con decreto direttoriale prot. 11689/DVA del 09.05.2019 la scrivente, avendo acquisito copia del provvedimento della provincia di Caltanissetta n. 14334 del 12.11.2018 nel quale si certifica l’avvenuta bonifica nei lotti 1-2 e 4 dell’Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela, ha determinato l’avvenuta ottemperanza alla prescrizione A.2) del provvedimento di esclusione in oggetto limitatamente a tali lotti.

Con nota prot. 00403 del 12.02.2020, acquisita al protocollo MATTM 11363 del 18.02.2020, la Società ha trasmesso istanza di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del provvedimento di esclusione di cui in oggetto (limitatamente al lotto 3 dell’Area Serbatoi), a cui è stata contestualmente allegata copia del provvedimento della Provincia di Caltanissetta n. 539 del 16.01.2020 nel quale si prende atto, nelle premesse, di avere acquisito da ARPA Sicilia il documento di validazione delle attività e dei risultati analitici relativi al collaudo di pareti e fondo scavo del lotto 3, e si certifica l’avvenuta bonifica nel lotto 3 dell’Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela S.p.A..

ID Utente: 3826

ID Documento: DVA-D2-II-3826_2020-0033

Data stesura: 20/02/2020

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 25/02/2020

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 25/02/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: DVA
Data: 28/02/2020

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Stante quanto sopra rappresentato la scrivente comunica l'avvenuta ottemperanza alla condizione ambientale del provvedimento di esclusione dalla VIA n. 55 07.02.2018, limitatamente al lotto 3 dell'Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Indirizzi in allegato

Oggetto: [ID_VIP: 4633] Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 2 del decreto direttoriale n. 55 del 07.02.2018 relativo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto denominato "Interventi di ottimizzazione del Progetto Offshore IBLEO - Campi Argo e Cassiopea".
Proponente: Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.
Comunicazione esito verifica di ottemperanza.

Con il decreto n. 55 del 07.02.2018 è stata determinata, in favore della Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., l'esclusione dalla procedura di VIA per il progetto indicato in oggetto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, tra cui la n. 2 qui di seguito riportata, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo a questa Amministrazione e ad ARPA Sicilia:

Prescrizione n. 2

“Prima dell'avvio delle attività di cantiere il Proponente dovrà dimostrare il completamento delle attività di bonifica finalizzate alla restituzione agli usi legittimi delle aree comprese nel SIN di Gela ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii.”.

Preliminarmente, si rappresenta che con il sopra citato decreto n. 55 del 07.02.2018 è stata esclusa dalla procedura di VIA la realizzazione di un impianto di trattamento gas a terra, in un'area all'interno del perimetro dell'esistente Raffineria di Gela. I terreni interessati dalla realizzazione di tale impianto risultano essere suddivisi in otto lotti, ricompresi nel SIN di Gela, e coincidono con l'Area Nuovi Serbatoi S111 e S112.

Con decreto direttoriale prot. 11689/DVA del 09.05.2019 la scrivente, avendo acquisito copia del provvedimento della provincia di Caltanissetta n. 14334 del 12.11.2018 nel quale si certifica l'avvenuta bonifica dei lotti 1, 2 e 4 dell'Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela, prendendo atto, nelle premesse, di avere acquisito le relazioni di validazione delle attività e dei dati analitici relativi al collaudo dei lotti 1, 2 e 4 da parte di ARPA Sicilia, ha determinato l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione n.2 del provvedimento di esclusione in oggetto limitatamente a tali lotti.

Successivamente, con decreto direttoriale prot. 14158/MATTM del 03.03.2020 la scrivente ha determinato l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione n. 2 del provvedimento di esclusione in oggetto limitatamente al lotto 3, avendo acquisito copia del provvedimento della provincia di Caltanissetta n. 539 del 16.01.2020 nel quale si prende atto, nelle premesse, di avere acquisito da ARPA Sicilia il documento di validazione delle attività e dei risultati analitici relativi al collaudo di

ID Utente: 6783
ID Documento: VA_05-Set_03-6783_2023-0243
Data stesura: 11/10/2023

✓ Resp.Set: Ciuffreda M.
Ufficio: VA_05-Set_03
Data: 11/10/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

pareti e fondo scavo del lotto 3, e in cui si certifica, quindi, l'avvenuta bonifica del lotto 3 dell'Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela S.p.A..

Con successiva nota PCA/EM Prot. n. 928/23 del 21.07.2023, acquisita al prot. 122456/MASE del 26.07.2023, la Società ha trasmesso istanza di verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 2 limitatamente ai lotti 5 e 6, a cui è stata contestualmente allegata copia del provvedimento del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta n. 310 del 29.03.2023 nel quale si prende atto, nelle premesse, di avere acquisito da ARPA Sicilia il documento di validazione delle attività e dei risultati analitici relativi al collaudo di pareti e fondo scavo dei lotti 5 e 6. Con tale provvedimento si certifica l'avvenuta bonifica dei lotti 5 e 6 dell'Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela S.p.A.

Stante quanto sopra rappresentato, la scrivente, in qualità di Autorità competente, comunica l'avvenuta ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del provvedimento di esclusione dalla VIA n. 55 07.02.2018, limitatamente ai lotti 5 e 6 dell'Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere da parte di codesta Società la documentazione relativa all'ottemperanza alla condizione ambientale in questione limitatamente ai restanti lotti 7 e 8.

La Dirigente
Orsola Renata Maria Reillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Elenco indirizzi

Alla Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.

enimed@pec.eni.com

eni_rapportipa@pec.eni.com


e p.c.

All'ARPA Sicilia

arpa@pec.arpa.sicilia.it

Alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA/VAS

ctva@pec.minambiente.it

 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 11 di 13
---	--------------------------	--	--------------------

ALLEGATO 4
**Certificazione di avvenuta bonifica nel lotto
7 dell'area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della
Raffineria di Gela, rilasciata dal Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta con
con prot. n. 726 del 16/01/2024**



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI CALTANISSETTA**

già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r.15/2015)
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta
codice fiscale: 00115070856
sito web www.provincia.caltanissetta.it
p.e.c. amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Settore V - Territorio e Ambiente

Dirigente Dott. Alberto Nicolosi - telefono: 0934-534111
e.mail a.nicolosi@provincia.caltanissetta.it

Funzionario di P.O. Dott. Ing. Antonio Tumminelli Tel. 0934-534295
e mail: a.tumminelli@provincia.caltanissetta.it

Oggetto: Certificazione ai sensi dell'art. 248, comma 13, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. degli interventi previsti dal Progetto operativo di bonifica nel Lotto 7 dell'Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela S.p.A. autorizzato in via definitiva ai sensi dell'art. 252, comma 8, del D.Lgs. 152/06 con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 106/STA del 21.03.2017.

**Alla Raffineria di Gela SpA
Contrada Piana del Signore
GELA
raffineriadigela@pec.eni.com**

- e p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Via C. Colombo , 44
00147 ROMA
MITE@pec.mite.gov.it**
- “ “ **All' Assessorato Regionale Energia
Viale Campania 36
90141 PALERMO
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it**
- “ “ **Al Comune di Gela
Via Palazzo di Città
93012 GELA
comune.gela@pec.comune.gela.cl.it**
- “ “ **Alla Struttura Territoriale di Caltanissetta di Arpa Sicilia
Viale della Regione 64
93100 CALTANISSETTA
arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it**
- “ “ **Alla Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia
Via E. Bufardecì 22
96100 SIRACUSA
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it**

Premesso che:

- il “Progetto operativo di Bonifica dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Area nuovi serbatoi S111 e S112” trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota n.53/T del 04.04.2008, integrato successivamente con nota n. 211/T del 22.10.2008 è stato dichiarato approvabile nella Conferenza dei Servizi decisoria del 23.07.2009, approvata con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8430/QdV/DI/B del 29.07.2009;
- il Sindaco di Gela con ordinanza n. 437 del 17.07.2009 ha ordinato alla Raffineria di Gela SpA di intervenire con urgenza sull’ attuale Parco Serbatoi della raffineria, attesa la sussistenza di motivi a tutela della salute pubblica per l’esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza, bonifica e miglioramento ambientale dell’ area di proprietà della Raffineria di Gela SpA ricompresa nel SIN di “Gela e Priolo”;
- con nota n. 19518 QdV/DI del 24.09.2009 la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto alla Raffineria di Gela SpA di trasmettere le integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 23.07.2009 in merito all’ analisi di rischio;
- con nota n. 881 del/T del 02.10.2009 la Raffineria di Gela SpA ha trasmesso le integrazioni al “Progetto operativo di Bonifica dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Area nuovi serbatoi S111 e S112” relative all’ analisi di rischio;
- con nota n. 20771 QdV/DI del 13.10.2009 la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha preso atto delle precisazioni contenute nella suddetta nota RA.GE. n. 881 del/T del 02.10.2009 e ha precisato che, qualora nel corso delle attività di bonifica non fosse possibile raggiungere gli obiettivi (Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC) previsti dal progetto di bonifica, la Raffineria di Gela SpA doveva trasmettere un’ idonea variante del progetto di bonifica , in quanto sarebbero sostanzialmente mutati gli obiettivi di bonifica da CSC a Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR);
- l’avvio dei lavori del suddetto progetto è stato autorizzato con prescrizioni, in via provvisoria, con Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8812 del 15.02.2010;
- con nota n. 4651 del 23.01.2017 la Regione Siciliana ha comunicato che le opere relative al “Progetto operativo di Bonifica dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Area nuovi serbatoi S111 e S112” non erano da assoggettare a valutazione ambientale;
- con Decreto del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 106/STA del 21.03.2017 è stato approvato il “Progetto operativo di Bonifica dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Area nuovi serbatoi S111 e S112” trasmesso dalla Raffineria di Gela SpA con nota n.53/T del 04.04.2008, così come integrato con note n. 211/T del 22.10.2008 e n. 881/T del 02.10.2009;
- con nota n.762/T del 11.09.2013 Raffineria di Gela SpA ha comunicato l’ avvio delle attività di bonifica, effettivamente iniziate in data 23.10.2013;
- il Piano Operativo di bonifica approvato prevedeva in una prima fase lo scavo dell’area corrispondente al Serbatoio S111, a sua volta suddiviso in n. 4 lotti differenti (1÷4) e in una seconda fase lo scavo dell’area corrispondente al Serbatoio S112, a sua volta suddiviso in n. 4 lotti differenti (5÷8);

- con nota 14334 del 12/11/2018 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta RAGE ha ricevuto la Certificazione di avvenuta bonifica dei Lotti 1, 2 e 4 ai sensi dell'art. 248 D.Lgs 152/06
- nel 2019 sono stati completati tutti i lotti della Fase 1, corrispondenti all'Area del serbatoio S111. RAGE con nota 539 del 16/01/2020 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha ricevuto la Certificazione di avvenuta bonifica del Lotto 3 ai sensi dell'art. 248 D.Lgs 152/06;
- a partire dal mese di gennaio 2020 sono iniziate le operazioni di scavo della fase due corrispondente all'area del Serbatoio S112 con il lotto 5 conclusa ad agosto 2020;
- dai primi mesi del 2021 sono state avviate le attività di scavo nel Lotto 6, che si sono concluse tra dicembre 2021 e gennaio 2022;
- con nota 5536 del 29/03/2023 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta RAGE ha ricevuto la Certificazione di avvenuta bonifica dei Lotti 5 e 6 ai sensi dell'art. 248 D.Lgs 152/06
- con nota n. RAGE/AD/444/T Gela, 27/07/2023 Raffineria di Gela SpA ha trasmesso le attività di collaudo effettuate a giugno 2023 presso il Lotto 7;
- con nota N.0058570/2023 del 09/11/2023 la Struttura Territoriale UOC AERCA UOS bonifiche dei SIN di Arpa Sicilia ha trasmesso lo Stato di avanzamento delle attività di bonifica a luglio 2023, collaudo Lotto 7 e cumuli in Isola 21;
- con nota n. 60130/2023 del 16/11/2023 la Struttura Territoriale UOC AERCA UOS bonifiche dei SIN di Arpa Sicilia ha trasmesso relazione di collaudo ai sensi del comma 2 dell'art 248 del D. Lgs. 152/06 sugli interventi di bonifica nel lotto 7 dell'area nuovi serbatoi S111-S112;
- con nota RAGE/AD/736/T del 19.12.2023 la Raffineria di Gela SpA ha trasmesso visura catastale e destinazione urbanistica del lotto 7

considerato che:

- l'area oggetto degli interventi di bonifica, estesa circa 7 ha, è ubicata all' interno del sito multisocietario di Gela nell'area omogenea U;
- tale area, secondo quanto attestato dalla visura catastale, trasmessa da RAGE con nota RAGE/AD/736/T, è censita in catasto come segue:

1. foglio di mappa n. 261 – Part. 216 (Lotto 7)

e ricade in Zonizzazione “Attività produttive - D6”, del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Gela-SIT e Area A.S.I. ;

- l'obiettivo a base del Progetto Operativo di Bonifica era il raggiungimento, nei terreni insaturi delle pareti e del fondo dello scavo, delle conformità alla CSC prevista alla colonna B della Tabella 1 dell' All.5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 per il parametro Arsenico (50 mg/Kg), THC <12 (250 mg/Kg) e THC >12 (750 mg/Kg) in quanto, alla luce degli esiti delle attività di caratterizzazione eseguite in diverse fasi tra il 2001 ed il 2006, erano stati accertati superamenti della CSC dei suddetti parametri;
- il Progetto Operativo di Bonifica prevedeva quale tecnologia di bonifica la rimozione mediante escavazione ed il loro invio ad idonei impianti di trattamento/recupero/smaltimento:

1. dei terreni insaturi con i superamenti di CSC

2. degli strati di carbone (pet coke) rinvenuti in fase di caratterizzazione nel sottosuolo

3. dei terreni insaturi frammisti al carbone;

- la possibilità di verificare la conformità degli interventi di scavo/bonifica completati mediante collaudo (e successiva certificazione) per singolo lotto;
- nel 2019 sono stati completati tutti i lotti della prima fase delle attività di bonifica;
- che in Particolare, secondo quanto riscontrato nelle attività di caratterizzazione preliminare, i cui risultati sono riportati nel POB approvato, il Lotto 7 non presentava superamenti delle CSC del D.Lgs. 152/06, ma presenza di strati di carbone e/o terreno misto a carbone da rimuovere;
- gli scavi sono stati allargati ed approfonditi fino ai limiti dell'area di bonifica e fino alle quote di progetto approvate.

Le quote raggiunte mediante le operazioni di scavo, così come riportato nel POB approvato sono:

- la porzione semicircolare Sud-Ovest, avente raggio pari a circa 40 m, corrispondente in pianta al settore Nord-Est del serbatoio S112, fino alla quota di 15,4 m slm; la porzione corrispondente al bacino di contenimento del serbatoio, fino alla quota di 15,6 m slm; porzione lineare ad Est e a Nord, di circa 6,75 m di larghezza, corrispondente in pianta alla tracciatura delle fondazioni per le mura del bacino di contenimento del serbatoio S112, fino alla quota di 14,7 m slm;
- le aree esterne, in corrispondenza delle fasce perimetrali libere, fino alla quota di 15,7 m slm. RAGE, al fine di attestare il raggiungimento dei limiti di bonifica e delle quote di progetto, ha effettuato in data 19/05/2023 il rilievo topografico dell'area di scavo. La planimetria riportante il rilievo è stata visionata da ARPA nel corso del sopralluogo del 14/06/2023.

Preso atto che:

- con nota n. 58570 del 09.11.2023 la Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia ha trasmesso le relazioni di validazione dei dati analitici relativi ai campioni di suolo prelevati da RAGE a giugno 2023 per il collaudo di pareti e fondo scavo del lotto 7, unitamente ai campioni provenienti dai cumuli di suolo presunto conforme in isola 21;
- con nota n. 60130 del 16.11.2023 la Struttura Territoriale UOC di Siracusa di Arpa Sicilia ha trasmesso la relazione di collaudo delle attività e dei dati analitici degli interventi di bonifica del Lotto 7 (area estesa circa 100 x 75 m), durata da maggio 2022 ad giugno 2023.
- In particolare sono stati acquisiti n. 6 campioni di suolo da pareti e fondo scavo (denominati rispettivamente: FS_S112_L7_15, FS_S112_L7_18, FS_S112_L7_05, FS_S112_L7_14, P_S112_L7_04, P_S112_L7_08, per la ricerca dei seguenti parametri chimici: As, THC<C12 e THC>C12. In tutti i campioni di fondo/parete scavo del Lotto 7 prelevati, non si sono registrati superamenti delle CSC del D.lgs. 152/06 è stato verificato da ARPA, nel corso del sopralluogo del 14.06.2023, il raggiungimento dei limiti di bonifica e delle quote di progetto tramite rilievo topografico effettuato da RAGE.

Successivamente alla validazione operata da Arpa Sicilia l'area di bonifica del Lotto 7 è stata reinterrata con terreni conformi provenienti dai cumuli creati a seguito dello scavo dei lotti e stoccati nel deposito temporaneo in Isola 21;

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli atti d'ufficio,

si certifica, ai sensi dell' art. 248 – comma 2 – del D.Lgs. 152/06, l'avvenuta bonifica nei lotto 7, foglio di mappa n. 261 – Part. 216, dell'Area Nuovi Serbatoi S111 e S112 della Raffineria di Gela S.p.A.

II FUNZIONARIO

(Dott. Salvatore Cammalleri)



Firmato digitalmente da:

CAMMALLERI SALVATORE

Firmato il 15/01/2024 17:22

Seriale Certificato: 2497748

Valido dal 31/05/2023 al 31/05/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

II FUNZIONARIO di P.O.

(Ing. Antonio Tumminelli)



Firmato digitalmente da:

TUMMINELLI ANTONIO

Firmato il 15/01/2024 17:24

Seriale Certificato: 2317592

Valido dal 27/03/2023 al

27/03/2026


InfoCamere Qualified
Electronic Signature CA

Il Dirigente del Settore

(Dott. Alberto Nicolosi)



Firmato digitalmente da

Alberto Nicolosi

 Enimed	Data Febbraio 2024	Doc. N° 000505_DV_EX_TCN_ENI_ENT_0088	Pagina 12 di 13
--	--------------------------	--	--------------------


ALLEGATO 5


Inquadramento dell'area oggetto di bonifica e sovrapposizione con le particelle catastali



LEGENDA:

- Area di bonifica S111-S112 (Is. 27-31)
- Suddivisione Lotti di bonifica
- Area oggetto di rinaturazione
- Suddivisione Fogli/Particelle catastali
- Linee Interconnecting Argo-Cassiopea



0	50	100	200				
				Meters			
0	EMISSIONE	R.L.	F.P.	I.G.	25/05/2023	CONTROLLO	APPROVATO
REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA	RA.GE.	
Cliente: 		Sito: Raffineria di Gela S.p.A. Stabilimento di Gela (CL)					
		Progetto: Area Nuovi Serbatoi S111-S112					
		Oggetto: Inquadramento dell'area oggetto di bonifica e sovrapposizione con le particelle catastali					
OFFERTAN:		SCALA:		TAVOLA N:			
FILE N: 2500045143_088_A3.mxd		1:1.500		1			